

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 31.3.2008

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMAZIONE

[Art. 1 - Ambito di applicazione e principi generali](#)

[Art. 2 - Tipologia degli esercizi di somministrazioni di alimenti e bevande](#)

[Art. 3 - Denominazione delle attività di somministrazione alimenti e bevande](#)

[Art. 4 - Ripartizione del territorio comunale in zone](#)

[Art. 5 - Norme generali di carattere urbanistico](#)

[Art. 6 - Criteri comunali](#)

[Art. 7 - Esclusioni](#)

[Art. 8 - Requisiti morali e professionali](#)

TITOLO II – ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

[Art. 9 – Procedura per il rilascio delle autorizzazioni](#)

[Art. 10 – Attività stagionali](#)

[Art. 11 – Ampliamento della superficie di somministrazione](#)

[Art. 12 – Sospensione e decadenza dell'autorizzazione](#)

[Art. 13 – Autorizzazioni temporanee](#)

[Art. 14 – Sorvegliabilità dei locali](#)

[Art. 15 – Validità delle autorizzazioni](#)

[Art. 16 – Piccoli trattenimenti](#)

[Art. 17 – Attività accessorie](#)

[Art. 18 – Attività esterne \(estive\)](#)

[Art. 19 – Orari degli esercizi](#)

[Art. 20 – Distributori automatici](#)

TITOLO III - ATTIVITA' NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

[Art. 21 - Dichiarazione di inizio attività](#)

[Art. 22 - Disciplina delle denunce di inizio attività](#)

[Art. 23 - Circoli - Associazioni](#)

TITOLO IV - NORMATIVE COMUNI

[Art. 24 – Subingresso](#)

[Art. 25 – Gestione di reparto](#)

[Art. 26 – Modifiche societarie](#)

[Art. 27 – Pubblicità dei prezzi](#)

[Art. 28 – Disposizioni generali](#)

[Art. 29 – Cessazione dell'attività](#)

[Art. 30 – Disciplina sanzionatoria](#)

[Art. 31 – Valenza del presente regolamento](#)

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMAZIONE

Art. 1 - Ambito di applicazione e principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della Legge Regionale 9 dicembre 2005, n. 30 e degli indirizzi generali approvati dalla Giunta della Regione Marche con deliberazione n. 864 del 24/07/2006.

2. La regolamentazione si ispira ai principi di cui all'art. 1 della Legge Regionale ed ai criteri di cui all'art. 3 delle direttive, ispirandosi in particolare ai seguenti principi:

- a) lo sviluppo e l'innovazione della rete degli esercizi, favorendo la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonché la qualità del lavoro e la formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;
- b) la tutela della salute, la sicurezza dei consumatori, la trasparenza e la qualità del mercato;
- c) la libera concorrenza e la libertà d'impresa, nonché la corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti usati;
- d) la salvaguardia e la riqualificazione della rete dei pubblici esercizi nelle zone rurali, nelle aree di interesse storico, artistico ed ambientale, nonché la promozione e lo sviluppo delle produzioni tipiche locali e dell'enogastronomia;
- e) la semplificazione dei procedimenti per l'esercizio delle attività, nonché la flessibilità del settore e l'integrazione con altre attività economiche;
- f) la compatibilità dell'impatto territoriale dell'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande con particolare riguardo ai fattori quali la mobilità, il traffico, l'inquinamento acustico ed ambientale;
- g) la tutela e la salvaguardia dei locali storici.

Art. 2 - Tipologia degli esercizi di somministrazioni di alimenti e bevande

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia, così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.

2. Il Sindaco in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per motivi di ordine pubblico, può vietare la somministrazione di bevande alcoliche e/o superalcoliche con specifico e motivato provvedimento.

3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla somministrazione e sono abilitati all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi, nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore.

Art. 3 - Denominazione delle attività di somministrazione alimenti e bevande

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, in relazione all'attività esercitata, assumono le seguenti denominazioni che verranno specificate nella Denuncia Inizio Attività Settore Alimentare ai fini della registrazione:

- a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
- b) esercizi con cucina tipica: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
- c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
- d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
- e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
- g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolci in genere;
- h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
- i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
- j) discoteche, sale da ballo, locali notturni, ed impianti sportivi: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;
- k) centri rurali di ristoro e degustazione: esercizi la cui ristorazione deve basarsi su un'offerta gastronomica tipica della zona, che utilizza come materie prime almeno il 70% dei prodotti locali o tipici acquisiti direttamente presso aziende o cooperative agricole della regione, con preferenza dei prodotti DOP, IGP, STG, DOC, DOCG e IGT, dei prodotti tradizionali di cui al D.M. 350/1999, e dei prodotti biologici. (art. 20, comma 3 L.R. 3/2002).
- l) mensa aziendale: s'intende una struttura interna esercente la somministrazione di alimenti e bevande aperta solo ai dipendenti e a coloro che si trovano nell'azienda stessa o nell'ente per motivi di lavoro. La mensa aziendale interna può essere convenzionata con altre imprese;
- m) mensa interaziendale: s'intende una struttura comune a più imprese, tra loro a tal fine convenzionate, destinata esclusivamente a svolgere l'attività di somministrazione nei confronti dei dipendenti e di coloro che si trovano per motivi di lavoro presso le medesime imprese. La struttura deve essere dotata di cartelli o altre indicazioni che le qualifichino come attività non aperta al pubblico e deve essere priva di insegne o elementi tipici dell'attività di esercizio di somministrazione alimenti e bevande rivolto ad un pubblico indifferenziato. Il gestore della mensa interaziendale somministra alimenti o bevande soltanto ad utenti in possesso di apposita tessera o ticket o badge fornito dalle imprese convenzionate;
- n) bar aziendale o bar interno: s'intende una struttura, senza accesso autonomo sulla pubblica via, in cui la somministrazione di alimenti e bevande avviene in favore dei soli dipendenti e di coloro che si trovano nell'azienda stessa o nell'ente per motivi di lavoro o di visita. All'esterno del complesso aziendale non possono esservi insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione esercitata all'interno;
- o) circoli privati esercenti la somministrazione: s'intendono le associazioni esercenti la somministrazione di alimenti e/o bevande presso le sedi in cui viene esercitata l'attività associativa, in locali il cui accesso è riservato ai rispettivi associati.

Art. 4 - Ripartizione del territorio comunale in zone

1. Nell'intero territorio comunale, ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al presente Regolamento, vengono individuate tre zone così identificate:

A	Centro storico e vecchio nucleo abitato come individuati dal vigente PRG
---	--

B	Il resto del territorio diverso dalla zona A e dalle zone agricole come individuato dal vigente PRG
C	Le zone agricole "E" come individuate dal vigente PRG

Art. 5 - Norme generali di carattere urbanistico

1. Nelle D.I.A. presentate e nei permessi per costruire che saranno rilasciati dal Settore urbanistica relative alla destinazione d'uso commerciale delle strutture di somministrazione di alimenti e bevande, dovrà essere riportata la seguente dizione:

"per uso commercio o più specificatamente per pubblico esercizio

2. La destinazione d'uso richiamata nel precedente comma 1 non riguarderà gli altri eventuali locali attigui e comunicanti con quello di somministrazione, che potrebbero essere utilizzati per depositi, magazzini, uffici, servizi, ecc., la superficie dei quali dovrà essere comunque dichiarata ed avere specifica destinazione d'uso sugli elaborati grafici. In caso di carenza, il responsabile del Servizio commercio richiederà all'interessato di indicare la destinazione d'uso dei locali accessori direttamente sugli elaborati allegati controfirmando le correzioni apportate.

3. Nel caso di abbinamento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande con quella artigianale (pizzerie, gelaterie, prodotti di gastronomia ecc.), la destinazione d'uso dovrà essere commerciale – pubblico esercizio relativamente al locale dove avviene di fatto tale attività.

Art. 6 - Criteri comunali

1. Nelle tre zone A, B e C non vengono posti parametri numerici.

2. Per il triennio di validità del presente regolamento potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande secondo le seguenti prescrizioni e limitazioni:

Zone (Art. 4)	Attività consentite (art. 3)	Superficie di somministrazione consentita
Zona A – Centro Storico e vecchio nucleo	Lettere <i>a), b), c), d), e), f), g), h), l, m), n).</i>	non previsto limite
Zona B – Le parti del territorio esterne alla zona omogenea "A" del vigente PRG e non ricadenti all'interno della zona omogenea "E" del vigente PRG	Lettere <i>a), b), c), d), e), f), g), h), l), m), n), o.</i> <i>Le attività di cui alle lettere i) e j) sono insediabili nelle zone omogenee "D" (zone produttive) e nelle zone "R" (zone per attrezzature pubbliche d'uso e/o di interesse pubblico) del vigente PRG. Tale scelta è dovuta al forte impatto delle attività di disco bar, locali serali, etc. (lett. i) e di discoteche, locali notturni etc. (j) sugli insediamenti abitativi esistenti e in generale su zone a forte antropizzazione: le attività suddette danno luogo a inquinamento acustico esterno al locale stesso (per l'afflusso del pubblico anche a notte inoltrata) e problemi di sicurezza collegati all'afflusso del pubblico.</i>	non previsto limite
Zona C – Le zone agricole "E" del vigente PRG (zone agricole)	Lettera <i>k).</i>	Non previsto limite

2. Le prescrizioni e limitazioni richiamate nel precedente comma, debbono essere applicate anche in caso di trasferimento dell'esercizio di somministrazione esistente sia all'interno della stessa zona che da una zona ad un'altra.

3. I nuovi insediamenti saranno comunque autorizzati nel rispetto delle seguenti condizioni:
- concessione di autorizzazione solo in presenza di destinazione d'uso commerciale o per pubblico esercizio dei locali secondo le specifiche degli strumenti urbanistici;
 - disponibilità di parcheggio secondo le indicazioni degli strumenti urbanistici;
 - rispetto delle norme sull'impatto acustico ambientale.

Art. 7 - Esclusioni

1. La regolamentazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non si applica:
- alle strutture ricettive di cui alla L.R. 11 luglio 2006, n. 9 limitatamente alle persone alloggiate e ai loro ospiti, ai partecipanti a manifestazioni e convegni organizzati nelle strutture stesse.
 - alle attività di agriturismo di cui alla L.R. 3 aprile 2002, n. 3 e regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 3, limitatamente alle persone alloggiate e ai loro ospiti.

Art. 8 - Requisiti morali e professionali

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è subordinato al possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 31/03/1998 n. 114.
2. I requisiti professionali sono quelli previsti dall'art. 8 della Legge Regionale 09/12/2005, n. 30. Detti requisiti devono essere posseduti dal titolare della ditta individuale o in caso di società, associazione ed organismi collettivi dal legale rappresentante o dal preposto dell'esercizio.

TITOLO II - ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Art. 9 – Procedura per il rilascio delle autorizzazioni

1. Le domande di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande richiamate nel precedente articolo 3, dalla lettera a) alla lettera i), devono essere presentate o spedite a firma della persona fisica legittimata o avente titolo a richiedere l'autorizzazione.
2. La domanda deve necessariamente indicare:
- requisiti morali e professionali,
 - disponibilità dei locali,
 - eventuale indicazione del preposto,
 - Denuncia Inizio Attività Alimentare ai fini della registrazione,
 - requisiti d'idoneità dei locali rispetto alle norme urbanistiche, di prevenzione incendi, di sicurezza e di sorvegliabilità.
3. Alla domanda dovrà essere allegata, in via prioritaria, e fatta salva ulteriore documentazione indicata dall'ufficio comunale competente, la seguente documentazione:
- Denuncia Inizio Attività Alimentare ai fini della registrazione relativa ai locali di somministrazione,
 - planimetria completa dei locali di somministrazione,
 - copia di un documento di identità in corso di validità.
4. Le richieste di autorizzazione relative ad attività di somministrazione nelle quali la stessa viene esercitata congiuntamente ad altra attività devono indicare la superficie riservata a ciascuna attività.
5. A seguito della presentazione della domanda viene data comunicazione dell'avvio del procedimento.
6. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento richiede l'integrazione della documentazione mancante o la regolarizzazione della domanda stessa. La documentazione o la regolarizzazione dovrà pervenire al comune entro 90 giorni dalla richiesta di integrazione o regolarizzazione; decorso inutilmente tale termine la domanda sarà archiviata, senza effetti, d'ufficio. In tal caso il termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento inizia a decorrere dalla data di ricevimento della domanda regolare e completa.
7. Nel caso in cui sia necessario acquisire elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'Ente e che esso non possa acquisire autonomamente, il responsabile del procedimento provvede tempestivamente a richiederli. In questo caso il termine dei sessanta giorni di cui al comma 6 del presente articolo, inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. Non si ha interruzione del termine in caso di eventuali richieste di elementi integrativi successive alla prima. Qualora l'interessato non provveda entro 90 giorni dalla richiesta di integrazione la domanda sarà archiviata, senza effetti, d'ufficio. Dell'avvenuta archiviazione viene data comunicazione al richiedente.
8. Il responsabile del procedimento, all'occorrenza anche tramite la convocazione di una conferenza di servizi, ai

sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/90, verifica la sussistenza dei requisiti morali e professionali del richiedente, della disponibilità dei locali e il rispetto della normativa in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria, sicurezza, prevenzione incendi, sorvegliabilità dei locali e di inquinamento acustico.

9. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, in caso di silenzio da parte dell'Ente, la stessa s'intende accolta.

10. In caso di diniego della domanda di autorizzazione il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/90, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica al richiedente il motivo che ostacola all'accoglimento della domanda (preavviso di diniego). Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni di cui al punto precedente. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale (diniego definitivo). Con la comunicazione di diniego, la pratica viene archiviata, senza effetti, d'ufficio e il procedimento si intende concluso negativamente.

11. Gli estremi delle autorizzazioni e delle dichiarazioni d'inizio attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui al successivo articolo 21, sono comunicati al Prefetto ed al Questore, all'Asur – Zona territoriale n. 8, Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica, alla Camera di Commercio di Macerata, entro trenta giorni dal rilascio.

Art. 10 – Attività stagionali

1. Le tipologie di autorizzazioni per la somministrazione alimenti e bevande richiamate nel precedente articolo 9, possono essere autorizzate anche in forma stagionale, a richiesta dell'interessato; nel qual caso la stagionalità può riguardare uno o più periodi nell'arco dell'anno, che devono essere riportati nell'autorizzazione.
2. Nell'arco di ciascun anno solare i periodi di apertura, nel complesso non possono essere inferiori a 1 mese o superiori a 7 mesi.

Art. 11 – Ampliamento della superficie di somministrazione

1. Per l'ampliamento della superficie di somministrazione delle attività richiamate nei precedenti articoli 9 e 10, deve essere presentata al comune specifica comunicazione, la quale dovrà essere presentata o spedita a firma della persona fisica legittimata o avente titolo a presentarla.
2. Alla comunicazione di ampliamento dovrà essere allegata:
 - la Denuncia Inizio Attività Alimentare ai fini della registrazione;
 - planimetria del locale oggetto di ampliamento;
 - copia di un documento di identità in corso di validità.
3. L'attività di somministrazione è esercitata nella parte ampliata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
4. Il comune accerta il rispetto dei requisiti e presupposti di legge in materia igienico sanitaria, destinazione d'uso dei locali, compatibilità urbanistica, sicurezza, sorvegliabilità, impatto acustico.

Art. 12 – Sospensione e decadenza dell'autorizzazione

1. La sospensione e la decadenza delle autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 9 e 10 si applicano conformemente a quanto prescritto dall'articolo 11 della Legge Regionale 09/12/2005, n. 30.

Art. 13 – Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di fiere, feste, mercati ed altre riunioni straordinarie di persone, è consentito lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande previo rilascio da parte del Comune della prescritta autorizzazione.
2. L'attività di somministrazione può essere esercitata solo nei locali o luoghi di svolgimento delle suddette manifestazioni e nel periodo di svolgimento delle stesse.
3. Il periodo, che non può essere superiore a trenta giorni consecutivi, ed i luoghi di svolgimento dell'attività di somministrazione temporanea devono essere indicati sull'autorizzazione.
4. Le domande per l'autorizzazione temporanea può essere presentata a mano o spedita almeno trenta giorni prima della manifestazione, allegando la seguente documentazione:
 - Denuncia Inizio Attività Alimentare ai fini della registrazione,
 - copia di un documento di identità in corso di validità.
5. In caso di silenzio del Comune, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della domanda,

l'autorizzazione si intende rilasciata (silenzio assenso) ed il richiedente è legittimato all'esercizio dell'attività temporanea della somministrazione, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, delle norme di sicurezza e dei requisiti soggettivi, in base alle vigenti disposizioni in materia.

6. Il richiedente oppure il preposto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere in possesso dei requisiti soggettivi (moralì e professionali).

7. Per le manifestazioni religiose, benefiche, politiche, sociali e ricreative sono richiesti solo i requisiti morali.

8. L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti igienico sanitari di cui alla normativa vigente e al rispetto delle norme di sicurezza; non sono richiesti i requisiti di destinazione d'uso dei locali e degli edifici dove si svolge l'attività stessa.

Art. 14 – Sorvegliabilità dei locali

1. Il locale sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande deve rispettare i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17/12/1992, n. 564.

2. La sorvegliabilità potrà essere accertata direttamente dal personale di Polizia Municipale prima dell'inizio dell'attività oppure anche successivamente, in questo secondo caso purché all'atto della domanda di autorizzazione il richiedente autocertifichi con espressa indicazione sulla planimetria del locale il rispetto dei requisiti in questione.

Art. 15 – Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande si riferiscono esclusivamente ai locali in esse indicati e sono condizionate al permanere dei requisiti di legge.

2. Le autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande hanno validità permanente, anche se per le attività stagionali la validità è limitata al periodo indicato sul titolo autorizzatorio.

Art. 16 – Piccoli trattenimenti

1. Le autorizzazioni all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande abilitano anche allo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, come meglio definiti di seguito:

a) spettacoli, ovvero divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;

b) trattenimenti, ovvero divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti.

2. L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti deve comunque avvenire, agli effetti di cui ai punti precedenti, in modo tale da non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo.

Art. 17 – Attività accessorie

1. Oltre all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'autorizzazione consente:

- L'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini, purché i locali non siano stati allestiti in modo da configurare un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento;
- Limitatamente agli esercizi di sale eventi complessivamente capienza e afflusso non superiori a cento persone, di effettuare piccoli trattenimenti musicali senza ballo a condizione che:
 - il trattenimento si svolga in occasione della normale attività di somministrazione;
 - non si apprestino elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento; i locali, cioè, non devono essere resi idonei all'accoglimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o causale;
 - non vi sia pagamento di un biglietto di ingresso;
 - non si applichino aumenti dei costi delle consumazioni, rispetto al listino ordinariamente applicato.

2. La semplice presenza e l'uso di un normale apparecchio televisivo non comporta alcun adempimento. L'uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri spettacoli senza imporre il pagamento di un biglietto d'ingresso e senza trasformare il locale in sala di trattenimento non comporta alcun adempimento. L'uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri spettacoli con pagamento di un biglietto di ingresso e senza trasformare il locale in sala da trattenimento è soggetto al regime autorizzatorio di cui all'art. 69 del T.U.L. P.S. al pari dei "piccoli trattenimenti". L'uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate

partite di calcio od altri spettacoli con pagamento di un biglietto d'ingresso e con l'allestimento del locale in modo da trasformarlo in sala da trattenimento è soggetto al regime autorizzatorio di cui all'art. 68 del T.U. L.P.S.

Per l'esercizio di piccoli trattenimenti rivolti ad oltre cento persone l'esercente, in applicazione dell'art. 19 della legge 241/90, deve presentare una dichiarazione di inizio attività di piccolo trattenimento ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S..

3. In caso di organizzazione di piccoli trattenimenti devono essere rispettate le norme in materia di inquinamento acustico, di sicurezza e di prevenzione incendi, in particolare:

a) per quanto riguarda l'inquinamento acustico occorre predisporre la "previsione di impatto acustico" redatta da un tecnico abilitato ai sensi della relativa vigente normativa. Tale documentazione deve essere prodotta al Comune prima dell'inizio dell'attività di piccolo trattenimento o limitatamente alle attività soggette a dichiarazione di inizio di attività (DIA), deve essere tenuta dal titolare dell'attività stessa a disposizione delle autorità di controllo.

In tale DIA occorre indicare la data di redazione della previsione di impatto acustico ed il nominativo del tecnico firmatario.

E' fatta salva la possibilità dell'autorità di controllo di richiedere al titolare dell'esercizio in attività la "verifica acustica sperimentale" a dimostrazione del rispetto dei valori limite previsti.

Le attività di cui al presente regolamento, sia che si svolgano al chiuso che all'aperto, devono comunque rispettare i limiti previsti dal vigente Piano di Classificazione acustica comunale e dal regolamento comunale per lo svolgimento delle attività temporanee e manifestazioni.

b) per quanto riguarda il rispetto delle norme sulla sicurezza è consentita l'installazione di palchi o pedane per artisti, di altezza non superiore a cm. 80 muniti di:

- certificato di idoneità statica;
- certificato di corretto montaggio rilasciato dalla ditta installatrice o da un tecnico abilitato o, alternativamente, collaudo statico rilasciato da un tecnico abilitato.

E' consentita, inoltre, l'installazione di impianti elettrici, compresi quelli per l'amplificazione sonora (comunque installati in aree non accessibili al pubblico) dotati di dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte (dichiarazione di conformità) a firma di tecnico abilitato.

c) per quanto attiene alla prevenzione incendi, occorre che siano approntati idonei mezzi antincendio.

Art. 18 – Attività esterne (estive)

1. L'attività di somministrazione in aree esterne e/o adiacenti al pubblico esercizio, pubbliche o private soggette a pubblico passaggio ed autorizzate a tale fine con strutture permanenti o precarie, può essere esercitata previo rilascio di autorizzazione e, se del caso, il rilascio di concessione di suolo pubblico.

2. A tal fine si precisa che:

- l'esercente deve dichiarare la totale disponibilità e l'assenso dei condomini quando ne ricorra il caso.

3. La somministrazione effettuata con attrezzature temporanee in aree esterne, private di cui l'esercente abbia la comprovata disponibilità e ubicate nelle immediate vicinanze dell'esercizio autorizzato è soggetta a rilascio di autorizzazione ed è subordinata al rispetto dei requisiti igienico sanitari e, per quanto riguarda la viabilità, al parere favorevole della Polizia Municipale.

4. La somministrazione effettuata con strutture temporanee su aree pubbliche è inoltre soggetta ad autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico e in relazione al tipo di allestimento alle norme edilizie, di sicurezza alle disposizioni igienico sanitarie e per ciò che riguarda la viabilità al parere della polizia municipale.

5. Le attività svolte all'esterno non devono arrecare disturbo alla quiete pubblica.

Art. 19 – Orari degli esercizi

1. Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto del monte orario giornaliero minimo e massimo e delle fasce orarie stabilite dal Comune con apposito provvedimento sindacale.

2. Gli orari si applicano a tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande .

3. Gli esercenti sono tenuti a rispettare l'orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante appositi cartelli leggibili dall'esterno o altri idonei mezzi di informazione.

4. Gli esercenti devono comunicare al Comune l'orario prescelto secondo quanto stabilito dall'apposito provvedimento.

Art. 20 – Distributori automatici

1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività e all'uopo attrezzati è soggetta al rilascio di autorizzazione per gli esercizi di somministrazione .
2. Nei casi diversi da quelli sopra indicati, si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che prevede la presentazione di apposita comunicazione al Comune competente per territorio.
3. E' vietato somministrare mediante distributori automatici bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

TITOLO III - ATTIVITA' NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Art. 21 – Dichiarazione di inizio attività

1. Sono soggette alla D.I.A. (Dichiarazione di Inizio Attività) le attività di somministrazione di alimenti e bevande di seguito elencate:
 - a) Attività di somministrazione svolta presso il domicilio del consumatore.
 - Per *somministrazione al domicilio del consumatore* si deve intendere l'organizzazione nel domicilio del consumatore di un servizio di somministrazione alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai suoi familiari ed alle persone da lui invitate.
 - Per *domicilio del consumatore* si deve intendere non solo la sua privata dimora, ma anche il locale in cui il consumatore si trovi per motivi di lavoro, di studio e per lo svolgimento di cerimonie, convegni, congressi e simili.
 - I locali non sono soggetti alla destinazione d'uso commerciale ed alle norme igienico-sanitarie.
 - E' comunque vietata l'attività di cottura e di preparazione di cibi all'interno del locale mediante l'uso di cucine ivi installate, eccezione per le cucine mobili in dotazione agli esercenti l'attività di catering regolarmente autorizzate.
 - b) Esercizi situati all'interno delle autostrade, delle stazioni di mezzi di trasporto, delle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime.
 - c) Esercizi situati all'interno di musei, teatri, sala da concerto, cinema e simili.
 - d) Mense aziendali, enti, ospedali, case di cura e di riposo, scuole.

Le attività di somministrazione previste in questo punto e nei precedenti punti b) e c) è funzionalmente e logisticamente collegata all'attività principale e svolge un ruolo di servizio di natura accessoria rispetto all'attività prevalente.
 - e) Esercizi polifunzionali previsti dall'art. 10 della Legge Regionale n. 26/99.
 - f) Esercizi situati all'interno dei centri commerciali.
 - g) Esercizi in cui la somministrazione alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad una prevalente attività di intrattenimento e svago.

La superficie utilizzata per la somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad una attività di trattenimento e svago, non deve superare il 25% dell'intera superficie del locale esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi.
 - h) Esercizi posti nell'ambito degli impianti di distribuzione carburanti, di cui all'art. 4, comma 2 della Legge Regionale n. 15/2002.

L'attività di somministrazione alimenti e bevande è funzionalmente e logisticamente collegata all'attività di distribuzione di carburanti e quindi deve essere collocata nell'area di pertinenza dell'impianto di distribuzione.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui ai precedenti punti c) d) e) f) g) h) rispetta i tempi di apertura e chiusura degli stessi.
2. La somministrazione è effettuata nei confronti di chi usufruisce dell'attività degli esercizi medesimi e negli orari di apertura degli stessi.
3. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande non è trasferibile se non con l'intera attività principale.

Art. 22 – Disciplina delle denunce di inizio attività

1. Le attività di cui all'art.18 sono soggette alla presentazione della dichiarazione di inizio attività che è disciplinata dall'art. 19 della L. 241/90.
2. L'attività oggetto della D.I.A. può essere iniziata decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della DIA al Comune.
3. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione al Comune.

4. Il servizio commercio provvede d'ufficio all'effettuazione delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della L.R. 30/2005 e alla conformità del locale ove si intende esercitare la somministrazione alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, igienico sanitarie, di sicurezza, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico e di sorvegliabilità e di quanto disposto dal presente regolamento.

5. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio attività, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, o di divieto di inizio di attività, qualora la stessa non sia stata ancora avviata, salvo che, ove ciò sia possibile l'interessato non si conformi alla normativa vigente, entro un termine fissato dal Comune, comunque non inferiore a 30 giorni.

6. E' fatto comunque salvo il potere del Comune di assumere determinazioni in via di autotutela.

Art. 23 - Circoli – Associazioni

1. Le associazioni ed i circoli privati **aderenti** ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali di cui all'art. 2 del D.P.R. 4.4.2001, n. 235, con atto costitutivo o statuto conforme a quanto previsto dall'art. 111 co. 4 quinquies del T.U.I.R. (ora art. 148 T.U.I.R.), che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede in cui svolge l'attività istituzionale, non necessitano del possesso dei requisiti professionali.

2. Il Presidente del circolo o dell'associazione privata e l'eventuale rappresentante designato ai sensi dell'art. 8 del T.U.L.P.S. devono essere in possesso dei requisiti morali di cui agli art. 11,12,92 e 131 del medesimo testo unico.

3. Le associazioni ed i circoli debbono inoltrare apposita denuncia di inizio di attività, nei termini previsti dall'art. 19 della legge 241/1990 corredata della planimetria dei locali e DIA settore alimentare ai fini della registrazione.

4. Qualora l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sia affidata in gestione ad un terzo, occorre che il gestore, che eserciterà l'attività in regime di impresa, sia in possesso dei requisiti morali e professionali. Il gestore presenta al Comune una denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990 corredata della planimetria dei locali e DIA settore alimentare ai fini della registrazione allegando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del presidente del circolo che attesti l'avvenuto affidamento in gestione a terzi dell'attività di somministrazione e le generalità del gestore.

5. Le associazioni ed i circoli privati **non aderenti** ad enti o organizzazioni aventi finalità assistenziali di cui all'art. 3 del D.P.R. 4.4.2001, n. 235, con atto costitutivo o statuto conforme a quanto previsto dall'art. 111 co. quinquies del T.U.I.R. (ora art. 148 T.U.I.R.), che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede in cui si svolge l'attività istituzionale, non necessitano del possesso dei requisiti professionali. Il presidente del circolo e l'eventuale rappresentante designato ai sensi dell'art. 8 del T.U.L.P.S. devono essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 11,12, e 131 del medesimo testo unico.

6. Qualora l'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al punto 2) sia affidata in gestione ad un terzo, occorre che il gestore, che eserciterà l'attività in regime di impresa, sia in possesso dei requisiti morali e professionali. Il gestore presenta al Comune la domanda di rilascio di autorizzazione ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990 corredata della planimetria dei locali e DIA settore alimentare ai fini della registrazione, allegando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del presidente del circolo che attesti l'avvenuto affidamento in gestione a terzi dell'attività di somministrazione e le generalità del gestore.

7. Le associazioni ed i circoli privati **aderenti o non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali** aventi finalità assistenziali di cui all'art. 3 del D.P.R. 4.4.2001, n. 235, con atto costitutivo o statuto **non conforme** a quanto previsto dall'art. 111 co 4 quinquies del T.U.I.R., che intendono svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede in cui si svolge l'attività istituzionale, necessitano dei requisiti morali e professionali.

8. Al fine di salvaguardare e riqualificare l'area del centro storico, così come delimitata dal vigente PRG (Zona A) le nuove aperture, i trasferimenti e gli ampliamenti di superficie delle attività esercitate presso i circoli e associazioni private sono ammesse solo nell'area esterna al centro storico (zona A).

Fatto salvo il diritto acquisito dagli esercizi che già svolgono le attività di cui al precedente comma alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere inibiti gli effetti delle dichiarazioni di inizio attività e delle richieste aventi ad oggetto le attività di cui al precedente comma relativamente alla zona A.

TITOLO IV - NORMATIVE COMUNI

Art. 24 – Subingresso

1. Il trasferimento della proprietà dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte, è soggetto a comunicazione da presentare al Comune entro trenta giorni dalla data dell'atto di cessione o dell'apertura della successione.

2. Il subentrante può iniziare l'esercizio dell'attività dalla data di presentazione della comunicazione di

cui al comma precedente.

3. Nella comunicazione il subentrante deve indicare:

- gli estremi dell'autorizzazione (o D.I.A.) oggetto di subingresso;
- titolo giuridico che dà luogo al subingresso,
- il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della Legge Regionale 09/12/2005, n. 30,
- il possesso dell'autorizzazione sanitaria o DIA;

4. Il subentrante consegna al Comune l'originale dell'autorizzazione al fine di permettere la reintestazione.

5. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il Comune procede alla reintestazione dell'autorizzazione.

6. In caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli eredi, anche in mancanza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 8 della Legge Regionale 09/12/2005, n. 30, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del *de cuius* per un anno dall'apertura della successione.

7. Decorso il suddetto termine, in assenza dei requisiti su richiamati, gli eredi decadono dal diritto di esercitare l'attività.

8. In caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli eredi che non intendono proseguire l'attività del *de cuius* devono comunicare al Comune la sospensione dell'attività. La stessa non può essere superiore a quanto previsto dall'art. 11 della Legge Regionale 09/12/2005, n. 30.

9. In caso di decesso del legale rappresentante di un società, ai soci superstiti, per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi.

Art. 25 – Gestione di reparto

1. Il titolare di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande organizzato su più reparti, in relazione alla gamma di prodotti somministrati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegato, può affidare la gestione di uno o più di essi ad uno o più soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della Legge Regionale 09/12/2005, n. 30.

2. Il titolare ne dà comunicazione al Comune entro trenta giorni.

3. Alla comunicazione deve essere allegata:

- contratto di gestione,

- dichiarazione da parte del gestore del possesso dei requisiti morali e professionali.

4. Il comune prende atto che un determinato reparto di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è dato in gestione ad un nuovo esercente.

5. Il gestore di reparto, nel rispetto delle norme sul lavoro, fiscali, igienico-sanitarie, sicurezza, sorvegliabilità, può iniziare l'attività il giorno dopo la comunicazione al Comune.

6. L'autorizzazione (o DIA) rimane in capo al titolare e la comunicazione dà diritto al gestore ad esercitare l'attività.

Art. 26 – Modifiche societarie

1. La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale ed il trasferimento della sede legale che non comporti il trasferimento dell'ubicazione dell'esercizio, nonché ogni altra variazione societaria che non determini subingresso son o soggetti a comunicazione, in cui va allegata l'autocertificazione del legale rappresentante relativa alle modifiche societarie intervenute, ovvero allegando in visione copia conforme dell'atto di modifica prescritto dal codice civile.

2. Nel caso in cui, una società esercente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande subisca delle modifiche nella compagine sociale, che comportino il cambio del legale rappresentante, deve darne comunicazione al Comune e produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti morali da parte del nuovo legale rappresentante. Inoltre, il nuovo legale rappresentante deve allegare alla suddetta comunicazione la dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti professionali. Nel caso in cui lo stesso legale rappresentante sia privo dei requisiti professionali deve indicare il preposto all'attività.

Art. 27 – Pubblicità dei prezzi

1. L'obbligo della pubblicità dei prezzi, per i prodotti destinati alla somministrazione, è assolto con le seguenti modalità:

- per le bevande e gli alimenti da somministrare: con l'esposizione di apposita tabella all'interno dell'esercizio,
- per le attività di ristorazione: con l'esposizione obbligatoria durante l'orario di apertura della tabella dei

- prezzi sia all'interno che all'esterno dell'esercizio, e, comunque, in luogo leggibile dall'esterno.
2. Se l'esercizio effettua servizio al tavolo il listino dei prezzi deve essere messo a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione. La maggiorazione per il servizio, qualora prevista, deve essere chiaramente esplicitata e portata a conoscenza del consumatore con mezzi idonei e chiari.
 3. I prodotti destinati alla vendita per asporto sono soggetti alle norme in materia di pubblicità dei prezzi, cioè all'art. 14 del D. Lgs. 31/03/1998, n. 114 e al D. Lgs. 25/02/2000, n. 84.
 4. Le previsioni dei precedenti punti si applicano anche ai circoli privati aperti solo ai soci, alle mense aziendali, ai bar interni e alle attività di somministrazione al domicilio del consumatore.

Art. 28 – Disposizioni generali

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno facoltà di vendere per asporto le bevande, i dolci, i prodotti di pasticceria, le tipologie di prodotti somministrati o impiegati nel ciclo produttivo dell'attività e le produzioni enogastronomiche tipiche locali.
2. I titolari di autorizzazione rilasciata in vigore della legge 287/1991 possono estendere la propria attività senza necessità di convertire i titoli autorizzativi, purché l'esercizio sia dotato dei requisiti igienico-sanitari prescritti dalla normativa, con le modalità di seguito indicate:
l'esercente che intende estendere la propria attività consegna a mano o spedisce comunicazione al Comune allegando copia dell'autorizzazione sanitaria o della Denuncia Inizio Attività Settore Alimentare ai fini della registrazione,
- il Comune, entro trenta giorni dalla comunicazione, invia una presa d'atto della nuova attività.
3. Le domande, dichiarazioni e comunicazioni devono essere accompagnate da una fotocopia del documento di identità in corso di validità dei firmatari che non presentino personalmente la pratica. I cittadini stranieri devono esibire l'originale della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità ed idoneo per lo svolgimento del lavoro autonomo in Italia, rilasciato, cioè, per motivi di lavoro autonomo, o di lavoro subordinato o per motivi di famiglia.
4. E' obbligatorio l'utilizzo della modulistica regionale.

Art. 29 – Cessazione dell'attività

1. Il titolare di autorizzazione (o DIA) per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che cessa di esercitare l'attività deve trasmettere al Comune sede dell'esercizio, entro trenta giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'autorizzazione stessa (o DIA).

Art. 30 – Disciplina sanzionatoria

1. Relativamente al presente regolamento comunale, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 15 della L.R. 09/12/2005, n. 30.
2. Nella fattispecie di gestione di reparto, le sanzioni di cui all'art. 15 della legge regionale 30/2005 si applicano al gestore di reparto.
3. Le sanzioni sono irrogate dal comune e i relativi proventi sono devoluti allo stesso.

Art. 31 – Valenza del presente regolamento

1. Le norme contenute nel presente Regolamento hanno validità triennale dalla sua approvazione.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa di settore.